

ITIS "M. M. MILANO " - POLISTENA (RC)

FONDI STRUTTURALI EUROPEI Pon 2007-2013 AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Asse II "Qualita' degli ambienti scolastici " Obiettivo C

PROGETTO ESECUTIVO

"Interventi per la riqualificazione energetica dell'edificio ed il miglioramento della fruibilita' e vivibilita' degli ambienti scolastici"



ELABORATO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DELLA SICUREZZA**


VISTI



DS/RUP
Prof. FRANCESCO MILETO

I Progettisti


 DOTT. ING. ARCANGELO BULZOMI
 ISCR. N° 466
 (Ing. Arcangelo Bulzomi)


 DOTT. ING. VINCENZO D'AGOSTINO
 ISCRIZIONE ALL'ALBO N° 1038
 ORDINE DEGLI INGEGNERI
 DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
 (Ing. Vincenzo D'Agostino)


 DOTT. ING. ANTONINO ITALIANO
 N° 1307
 (Ing. Antonino Italiano)

Dott. Ing. Sergio ROMANÒ
 Iscrizione all'Albo n° A 1579
 alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)
 - Settore civile e ambientale
 - Settore industriale
 - Settore dell'informazione
 ORDINE DEGLI INGEGNERI
 DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
 (Ing. Sergio Romano)

Art.1
OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA

Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atte a garantire, durante le fasi lavorative per la realizzazione dei lavori "Interventi per la riqualificazione energetica dell'edificio ed il miglioramento della fruibilità e vivibilità degli ambienti scolastici", nel comune di Polistena, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art 3 (sotto riportato) – Misure generali di tutela – del D.Lgs 626/94 e dei documenti allegati, così come modificato dal D.Lgs 81/2008

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 2 AMMONTARE
DELL'APPALTO

Le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure di cui al presente capitolato speciale saranno valutati a corpo sulla base dei prezzi globali e forfettari contenuti nell'elenco prezzi.

L'ammontare complessivo di euro 12.474,74 (euro dodicimilaquattrocentosettantaquattro/74) degli oneri atti a garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative sono riportati nell'elaborato "elenco prezzi per la sicurezza".

PSC ed il POS prima dell'inizio dei lavori e fornire al CSE dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa in subappalto, dei noli a caldo e dal lavoratore autonomi di aver ricevuto il PSC

- 18) Fornire almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori al committente o al responsabile dei lavori od al CSE i nominativi di tutte le imprese ed i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavori, previo verifica della loro idoneità tecnico-professionale e copia di tutti i documenti elencati all'interno del PSC relativo ad ogni impresa
- 19) Informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il CSE delle proposte di modifica ai piani formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi
- 20) Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto
- 21) Affiggere e custodire in cantiere copia della notifica preliminare
- 22) Rendersi garanti e responsabili per le ditte subappaltatrici, per i lavoratori autonomi e per i noli a caldo affinché per tali imprese si attui il preciso adempimento dei contenuti del PSC e dei sopra indicati punti -11 al 21.

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve istaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero il responsabile dei lavori, con il coordinatore per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati

Art. 4

OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore Autonomo, ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- 1) Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore
- 2) Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente
- 3) Collaborare e cooperare con tutte le imprese coinvolte nel processo produttivo
- 4) Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere
- 5) Informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve istaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero il responsabile dei lavori, con il coordinatore per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 5

OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al Direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa appaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- 1) Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
- 2) Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore in fase di esecuzione
- 3) Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà
- 4) Vietare l'ingresso al cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate espressamente dal responsabile dei lavori

specifica autorizzazione scritta dal committente e dal CSE.

Inoltre l'appaltatore rimane di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la gestione della sicurezza e la loro conformità alle norme di legge.

Il committente, potrà far annullare il subappalto per incompetenza od in desiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art.9

OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE

E' fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera, ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il CSE, il responsabile dei lavori ovvero il committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di protezione adeguato alle lavorazioni

Art.10

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il CSE o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del Lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il committente non riconoscerà alcun compenso od indennizzo all'appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art.11

PROVVISTA DEI MATERIALI, QUALITA', ACCETTAZIONE ED IMPIEGO DEGLI STESSI

I materiali ed i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate e dalle norme di buona tecnica; dovranno rispondere inoltre a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

Art.12

NORME ANTINFORTUNISTICHE

In caso di infortunio sul lavoro il direttore tecnico, ovvero il responsabile di cantiere, dovrà dare immediata comunicazione telefonica e scritta al servizio del personale dell'appaltatore precisando il luogo, l'ora e le cause dell'infortunio, nonché i nominativi degli eventuali testimoni dell'evento. Analoga informazione dovrà fornire al committente ovvero al responsabile dei lavori, al CSE. Il direttore tecnico di cantiere, ovvero il responsabile di cantiere, provvederà ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica, evidenziando il C.F. dell'azienda ed accompagnerà l'infortunato al pronto soccorso verificando l'esattezza della richiesta. Quando l'infortunio determini una inabilità temporanea al lavoro superiore ai tre giorni, il servizio del personale dell'appaltatore provvederà a trasmettere entro 48 ore dalla data dell'infortunio:

- al commissariato di P.S. o in mancanza la sindaco competente la denuncia di infortunio sul lavoro debitamente compilata
- alla sede INAIL competente Denuncia di infortunio completa di C.F. dell'azienda

comunque sempre migliorative della sicurezza e salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.

I Progettisti



Ing. Arcangelo Bulzomì



Ing. Vincenzo D'Agostino



Ing. Italiano Antonino

Dott. Ing. Sergio ROMANÒ
Iscrizione all'Albo n° A 1579
alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)

- Settore civile e ambientale
- Settore industriale
- Settore dell'informazione

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Ing. Sergio Romanò